

**COMUNE DI SANT' ANDREA FRIUS**  
**Provincia di Cagliari**  
**Via E. Fermi n. 6 – 09040 Sant' Andrea Frius**  
**Tel. 070/9803191 – Fax 070/9803537**  
**protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it**

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**  
**PER LE CORTI D' ASSISE**  
**E PER LE CORTI D' ASSISE DI APPELLO**

---

**IL SINDACO**

VISTO l' art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall' art. 3 della legge 05 maggio 1952, n. 405;

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all' amministrazione della giustizia nelle Corti d' assise e nelle Corti d' assise di appello,


**I N V I T A**

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all' art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l' iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d' assise o di Corte d' assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l' Ufficio comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Dalla Residenza Municipale, li 10.04.2017

**IL SINDACO**  
**Geom. MELIS Simone**



---

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 – I giudici popolari per le Corti d' assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – I Giudici popolari delle Corti d' assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell' articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Non possono assumere l' ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all' ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.